

PROCEDURA WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL D. LGS N. 24/2023

Indice

1. NORMATIVA	2
2. FINALITA' DELLA PROCEDURA E DESTINATARI	3
3. AMBITO DI APPLICAZIONE	4
4. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA	5
5. DESTINATARIO DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA	5
6. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI	6
7. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA	6
7.1 Verifica preliminare della segnalazione	6
7.2 Gestione della Segnalazione	7
7.3 Chiusura della Segnalazione	8
7.4 Reportistica	9
8. TUTELA E RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE	9
9. TUTELA DEL SEGNALATO	10
10. SEGNALAZIONE ESTERNA	10
11. SANZIONI	10
12. INFORMAZIONE E FORMAZIONE	11
13. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E TUTELA DELLA PRIVACY	11

1. Normativa

In data 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge n. 179/2017 recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*", la quale ha inserito all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 una nuova previsione che ha inquadrato anche nell'ambito del Modello organizzativo 231 le misure legate alla presentazione ed alla gestione delle segnalazioni.

Successivamente il Decreto Legislativo n. 24/2023 (in Gazz. Uff. 15 marzo 2023, n. 63 – di seguito anche “Decreto Whistleblowing”) ha recepito in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la “*protezione delle persone che segnalano violazioni di normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto pubblico o privato*”.

In sintesi le nuove disposizioni prevedono:

- l’obbligo, per tutti gli enti privati con più di 50 dipendenti, di istituire canali di segnalazione interni;
- la possibilità, non solo per i dipendenti ma anche per gli altri soggetti indicati dall’art. 2 del Decreto Legislativo n. 24/2023, di effettuare segnalazioni di violazioni delle disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente;
- l’attivazione di canali per le segnalazioni che garantiscano “*la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione*”; e che rilascino al segnalante un “*avviso di ricevimento della segnalazione e entro sette giorni dalla data di ricezione*”;
- la necessità di designare soggetti imparziali, interni o esterni, per la ricezione e gestione delle segnalazioni;

- l'obbligo di riscontrare la segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento;
- la necessità di fornire ai soggetti interessati informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni sia interne che esterne; in particolare le informazioni devono essere espone e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro nonché accessibili alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono rapporti con l'ente in una delle forme previste dal Decreto Legislativo n. 24/2023;
- l'obbligo di adottare le misure necessarie per vietare qualsiasi forma di ritorsione contro le persone che effettuano segnalazioni di violazioni;
- la possibilità per gli interessati di procedere, al ricorrere di determinate condizioni, alla segnalazione "esterna" rivolta all'ANAC [ex art. 2, comma 1, lett. e), D. Lgs. n. 24/2023] ed alla "divulgazione pubblica" [ex art. 2, comma 1, lett. f), D. Lgs. n. 24/2023] della segnalazione.

La Fondazione Teresa Camplani (in breve anche "FTC"), al fine di dare concreta applicazione alla normativa vigente, mette a disposizione dei segnalanti un Portale dedicato - "Segnalazioni di Whistleblowing" - idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante ed il contenuto della segnalazione nelle attività di gestione della stessa.

2. Finalità della Procedura e destinatari

La presente Procedura in materia di Whistleblowing adottata da Fondazione Teresa Camplani ha la finalità di disciplinare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni "interne", da chiunque inviate e trasmesse, anche in forma anonima.

I destinatari della presente procedura sono:

- i vertici aziendali ed i componenti degli organi sociali di FTC;
- i dipendenti e gli ex dipendenti di FTC;
- i partner, i clienti, i fornitori, i consulenti, i collaboratori e, più in generale, chiunque abbia un rapporto con FTC.

La “persona segnalante” [ex art. 2, comma 1, lett. g), D. Lgs. n. 24/2023] a conoscenza di fatti potenzialmente oggetto di segnalazione è invitata ad effettuare la segnalazione con tempestività mediante la procedura di seguito illustrata.

3. Ambito di applicazione

Le violazioni che possono essere segnalate ai sensi del Decreto Whistleblowing devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Fondazione Teresa Camplani, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo di FTC, e che consistono in:

1. condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231 o violazioni del Modello Organizzativo 231 adottato da Fondazione Teresa Camplani;
2. illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali (così come richiamati nel Decreto Whistleblowing) relativi ai seguenti settori:
 - a) appalti pubblici;
 - b) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - c) sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti;
 - d) tutela dell’ambiente;
 - e) radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - f) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - g) salute pubblica;
 - h) protezione dei consumatori;
 - i) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
3. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, così come

indicati nel Decreto Whistleblowing;

4. atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;
5. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 2), 3) e 4).

La presente Procedura prende in considerazione - e quindi possono essere oggetto di segnalazione - anche le condotte illecite rilevanti ai sensi del Codice Etico di FTC che non rientrano negli illeciti di cui al Decreto Whistleblowing sopra indicati.

4. Canale di segnalazione interna

La Fondazione Teresa Camplani ha attivato, in conformità a quanto indicato dal Decreto Whistleblowing, i seguenti canali alternativi interni di segnalazione:

Corrispondenza ordinaria: riservato alla c.a. dell'Organismo di Vigilanza Via Lazzaretto n. 3 25123 Brescia	oppure	Piattaforma: https://fondazionecamplani.parrotwb.app/
--	--------	--

I canali di segnalazione di cui sopra garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa e della relativa documentazione

La piattaforma è accessibile attraverso il sito *web* di Fondazione Teresa Camplani, mediante apposita sezione: <https://www.fondazionecamplani.it/>.

È consentito effettuare segnalazioni Whistleblowing anonime.

Occorre tenere conto che l'invio di una segnalazione Whistleblowing anonima potrebbe rendere più difficoltoso l'accertamento della condotta segnalata e le interlocuzioni con i destinatari della segnalazione, inficiando di conseguenza l'utilità della segnalazione stessa.

5. Destinatario del canale di segnalazione interna

Fondazione Teresa Camplani ha individuato quale destinatario delle segnalazioni l'Organismo di Vigilanza (in breve anche "ODV"), composto da tre membri.

Qualora un componente dell'Organismo di Vigilanza sia una "persona coinvolta" [ex art. 2, comma 1, lett. l), D. Lgs. n. 24/2023] nella segnalazione, il Segnalante potrà decidere di indirizzare la segnalazione soltanto agli altri membri dell'Organismo di Vigilanza, con esclusione della persona coinvolta nella segnalazione.

6. Contenuto delle segnalazioni

Le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate al fine di consentire le dovute verifiche. A titolo esemplificativo, una segnalazione dovrebbe contenere i seguenti elementi:

- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione dell'unità organizzativa di appartenenza e/o dell'attività svolta;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione e delle circostanze di tempo e di luogo in cui si sono svolti i fatti;
- elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;
- eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto della segnalazione;
- eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati.

Le segnalazioni non possono riguardare doglianze di carattere personale o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre fare riferimento ai diversi canali di comunicazione messi a disposizione da FTC.

Eventuali segnalazioni anonime circostanziate (contenenti tutti gli elementi oggettivi necessari alla successiva fase di verifica) saranno prese in considerazione per approfondimenti.

7. Gestione della segnalazione interna

7.1 Verifica preliminare della segnalazione

Al ricevimento della segnalazione l'Organismo di Vigilanza, che è dotato di una password di accesso al portale e, in caso di inserimento di una segnalazione, riceve un *alert* sul proprio indirizzo di posta elettronica:

- a. rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b. svolge un'analisi preliminare dei contenuti della stessa, se ritenuto dallo stesso opportuno anche con il supporto di consulenti esterni specializzati, al fine di valutarne la rilevanza in relazione all'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing e, in generale, della presente Procedura;
- c. archivia la segnalazione qualora ritenga che la medesima non sia ammissibile in ragione di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura, come ad esempio:
 - manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate;
 - accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della Segnalazione;
 - produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite.

In caso di archiviazione l'ODV, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing, dovrà avere cura di motivare per iscritto al Segnalante le ragioni dell'archiviazione;

- d. laddove la segnalazione non sia archiviata, prende in carico la gestione della Segnalazione.

Come previsto dall'art. 4, del Decreto Whistleblowing, la Segnalazione presentata ad un soggetto diverso dall'ODV deve essere trasmessa immediatamente (entro sette giorni) all'ODV, dandone contestuale notizia al Segnalante.

7.2 Gestione della Segnalazione

La gestione della segnalazione avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente Procedura. In particolare, l'Organismo di Vigilanza svolge le seguenti attività:

- a. mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e – se necessario – richiede a quest'ultimo integrazioni;
- b. fornisce diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- c. fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza ha facoltà di richiedere il supporto di funzioni interne o consulenti esterni specializzati, nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura.

L'Organismo di Vigilanza ha inoltre la facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni alla persona coinvolta durante lo svolgimento delle attività di gestione della segnalazione.

Le segnalazioni e la documentazione correlata sono conservate tramite la piattaforma per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale del processo di gestione della segnalazione.

7.3 Chiusura della Segnalazione

Le evidenze raccolte durante le indagini interne vengono analizzate per comprendere il contesto della segnalazione, per stabilire se si sia effettivamente verificata una violazione rilevante ai sensi della presente Procedura e/o del Decreto Whistleblowing, nonché per identificare le misure idonee a rimediare alla situazione che si sia determinata e/o ad evitare che una simile situazione possa ripetersi in futuro.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza potrà:

1. procedere all'instaurazione di un procedimento sanzionatorio nei confronti della persona coinvolta, nel rispetto della normativa, della contrattazione collettiva eventualmente applicabile e del Modello Organizzativo 231;
2. richiedere, se possibile, l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del segnalante, nel caso di segnalazioni in relazione alle quali siano accertate la mala fede del segnalante e/o l'intento meramente diffamatorio, eventualmente confermati anche dalla infondatezza della stessa segnalazione;
3. alla conclusione dell'approfondimento svolto, sottoporre i risultati alla valutazione della Direzione del Personale affinché vengano intrapresi i più opportuni provvedimenti;
4. concludere l'istruttoria in qualunque momento se, nel corso dell'istruttoria medesima, sia accertata l'infondatezza della segnalazione;
5. concordare assieme alla funzione aziendale interessata dalla violazione, un eventuale *action plan* necessario per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate, garantendo altresì il monitoraggio della sua attuazione.

7.4 Reportistica

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito del *reporting* periodico previsto dal Modello Organizzativo 231, fornisce all'organo amministrativo della Fondazione Teresa Camplani un'informativa delle segnalazioni 231 e delle segnalazioni Codice Etico pervenute e non archiviate, contenente gli esiti delle analisi, inclusa l'adozione (o la mancata adozione)

di provvedimenti disciplinari da parte della Società.

La reportistica di cui sopra viene effettuata nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al Decreto Whistleblowing.

8. Tutela e responsabilità del Segnalante

Nessuna ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, può derivare in capo a chi abbia in buona fede effettuato una segnalazione. Inoltre, sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, così come sono previste sanzioni nei confronti del segnalante, nel caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave o che si dovessero rivelare false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare la FTC, il segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione. FTC si riserva, in ogni caso, la facoltà di intraprendere le opportune iniziative anche in sede giudiziaria.

9. Tutela del Segnalato

La segnalazione non è sufficiente ad avviare alcun procedimento disciplinare verso il segnalato. Qualora, a seguito di concreti riscontri acquisiti riguardo alla segnalazione, si decida di procedere con l'attività istruttoria, il segnalato potrà essere contattato e gli verrà assicurata la possibilità di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento.

10. Segnalazione esterna

Il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna tramite il canale istituito e accessibile sul sito dell'ANAC al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- il canale di segnalazione interna indicato nella Procedura non risulti attivo;
- il Segnalante ha già effettuato una segnalazione al canale indicato nella Procedura e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati e circostanziati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna tramite il canale previsto dalla presente Procedura,

alla stessa non verrebbe dato seguito ovvero la segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

- il Segnalante ha fondati e circostanziati motivi di ritenere che la violazione da segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

Per l'utilizzo del canale di segnalazione esterna o per il ricorso alla divulgazione pubblica si prega di fare riferimento alle linee guida pubblicate sul sito ufficiale dell'ANAC.

11. Sanzioni

È soggetto a sanzioni pecuniarie (da 10.000 a 50.000 euro) chiunque si renda responsabile di una delle seguenti condotte:

- compimento di atti di ritorsione ai danni del Segnalante o delle persone collegate in relazione a segnalazioni;
- ostacolo o tentato ostacolo all'effettuazione della segnalazione;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla Procedura e dal Decreto Whistleblowing;
- mancata istituzione dei canali di segnalazione secondo i requisiti previsti dal Decreto Whistleblowing;
- mancata adozione di una procedura per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o mancata conformità della stessa al Decreto Whistleblowing;
- mancata verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Per tutte le condotte sopra elencate sono, inoltre, applicabili le sanzioni disciplinari previste dal Modello Organizzativo 231.

12. Informazione e formazione

Le informazioni sulla presente Procedura sono rese accessibili e disponibili a tutti,

facilmente visibili nei luoghi di lavoro e pubblicate anche in una sezione dedicata del sito internet aziendale.

Le informazioni sulla Procedura, inoltre, sono rese disponibili anche in fase di assunzione di un dipendente.

La formazione in materia di whistleblowing e, in generale, in merito alle disposizioni di cui alla presente Procedura, è inserita nei piani di formazione del personale previsti da FTC.

13. Conservazione della documentazione e tutela della Privacy

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività, l'ODV cura l'archiviazione di tutta la documentazione di supporto della segnalazione per un periodo di 5 anni dalla chiusura della segnalazione.

Gli eventuali dati personali e sensibili contenuti nella segnalazione, inclusi quelli relativi alla identità del segnalante o di altri individui, verranno trattati nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali e della *Privacy Policy* adottata da FTC.